

(N. 1835)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore BISORI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA 10 AGOSTO 1951

Pagamento di imposte straordinarie sul patrimonio da parte dei proprietari espropriati in ordine alle leggi 12 maggio 1950, n. 230, e 21 ottobre 1950, n. 841.

ONOREVOLI SENATORI. — 1. Con decreto presidenziale 9 maggio 1950, n. 203, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 10 maggio, fu approvato il testo unico delle disposizioni riguardanti le imposte straordinarie sul patrimonio. L'articolo 53 di tale testo unico riprodusse l'articolo 52 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131, secondo il quale « è ammesso il pagamento in buoni del tesoro ordinari al valore nominale, con deduzione dello sconto al giorno del versamento ».

2. Con legge 12 maggio 1950, n. 230, disponendosi espropriazioni nella Sila, fu stabilito all'articolo 8: « L'indennità di espropriazione è corrisposta in titoli del debito pubblico al cinque per cento netto, redimibile in venticinque anni. Il Ministero del tesoro è autorizzato ad emettere una serie speciale di tali titoli con la prima emissione di un prestito redimibile ».

Con legge 21 ottobre 1950, n. 841, disponendosi altre espropriazioni, fu stabilito all'articolo 18:

« L'indennità per i terreni espropriati è pari al valore definitivo accertato ai fini all'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio,

istituita con decreto legislativo 29 marzo 1947, n. 143.

« Detta indennità viene corrisposta allo espropriato in titoli dello Stato, fruttanti l'interesse del 5 per cento netto, redimibili in 25 anni a decorrere dal terzo esercizio finanziario successivo all'entrata in vigore della presente legge.

« Il prestito, la cui emissione è autorizzata alla pari, è iscritto nel Gran libro del debito pubblico e ad esso sono estese tutte le disposizioni che regolano il Gran libro ed il servizio del debito pubblico e tutti i privilegi e facilitazioni concessi ai titoli ed alle rendite di debito pubblico.

« Il Ministro per il tesoro stabilirà con propri decreti, entro il 30 giugno 1951, le caratteristiche dei titoli, la ratizzazione e decorrenza degli interessi relativi, il piano e le modalità di ammortamento, le norme relative alla consegna dei titoli, nonchè quanto altro potesse occorrere per la emissione ed il collocamento dei titoli ».

Con decreto ministeriale 28 giugno 1951, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 30 giugno,

sono state dettate le « norme relative alla emissione e consegna dei titoli del prestito per la riforma fondiaria e determinazione del piano e delle modalità di ammortamento del prestito stesso ».

3. È da rilevarsi che le imposte straordinarie sul patrimonio colpiscono, come dice il loro nome, il cespite patrimoniale quale capitale; e vanno pagate entro termini assai brevi (cfr. articoli 51 e 52 del testo unico 9 maggio 1950 cit.): sicchè il contribuente che ne è colpito deve, a rigore teorico e con pratica frequenza, alienare parte del suo patrimonio per soddisfarle.

Ciò posto, bisogna domandarsi: come potranno pagare l'imposta patrimoniale coloro cui, mentre è in corso il termine per il suo pagamento, viene espropriato in parte, ai sensi delle leggi n. 230 e 841 del 1950, il patrimonio dal quale l'imposta doveva sostanzialmente venir prelevata?

Sul residuo patrimonio sarà difficile — e sarebbe in ogni caso oneroso o penoso — contrarre mutui o procedere ad alienazioni che valgano a fornire il contante occorrente per pagare l'imposta dovuta sul patrimonio intero.

Quanto poi alla parte espropriata, essa potrebbe fornire contante per il pagamento dell'imposta solo attraverso la vendita dei titoli dati dallo Stato in luogo d'indennità. Ma — se tutti o parecchi dei proprietari espropriati dovessero, per pagare le imposte straordinarie sul patrimonio, ricorrere a tali vendite di titoli, sicchè queste dilagassero — si avrebbero

ripercussioni dannose al corso dei titoli stessi (nonchè, forse, di altri titoli) e diverrebbero possibili antipatiche speculazioni da parte di chi potesse comprarli, in danno di chi dovesse venderli.

4. Tutto considerato, mi parrebbe equo che il legislatore intervenisse con opportune misure in riguardo ai contribuenti parzialmente espropriati.

Precisamente — essendo lo Stato tuttora creditore, da un lato, di imposte patrimoniali calcolate anche in relazione ai beni espropriati e debitore, d'altro lato, di titoli dati *in solutum* per i beni stessi — mi parrebbe giusto che il legislatore consentisse ai contribuenti, che devon pagare le imposte patrimoniali anche per i beni espropriati, di pagarle dando allo Stato i titoli stessi che questo ha loro dato in pagamento dei beni espropriati.

Si applicherebbe così, di fronte ad una categoria particolarissima di casi e per ragioni di equità, un principio che, senza ragioni di equità e per qualsiasi caso, è ammesso in via generale per i buoni del Tesoro, come ho ricordato in principio.

5. Poichè lo Stato, ricevendo ora in pagamento titoli che dovrebbe rimborsare solo in avvenire, non subisse perdite, dovrebbe essere stabilito che i titoli dati ora in pagamento andrebbero computati facendosi deduzione — come avviene per i buoni del Tesoro — dello sconto dal giorno in cui essi vengono consegnati a quello in cui invece, presumibilmente, sarebbero stati ammortati.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

I debitori di imposte straordinarie sul patrimonio di cui al testo unico approvato con decreto presidenziale 9 maggio 1950, n. 203, i quali ricevano, in pagamento di espropriazioni disposte ai sensi delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, o 21 ottobre 1950, n. 841, i titoli di cui, rispettivamente, agli articoli 8 e 18 delle predette leggi e al decreto ministeriale 28 giugno 1951, potranno dare i titoli stessi in pagamento delle imposte anzidette.

Art. 2.

I titoli dati in pagamento verranno computati al loro valore nominale, deducendosi peraltro lo sconto del cinque per cento annuo dal giorno in cui vengono dati al giorno in cui, secondo il calcolo delle probabilità, van considerati ammortabili.

Il Ministro delle finanze stabilirà con suo decreto la tabella dello sconto predetto.